

N.R.G. 1124/2014



**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**Ufficio Lavoro**

Oggi 10/02/2016, dinanzi al Giudice dott.ssa Antonella Colaiacovo, è chiamata la causa iscritta al n. 1124/2014 R.G.

promossa da: [REDACTED] (avv. Cristhia FALCHETTI BALLERANI)

nei confronti di: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1 (avv. Luca BENCI)

sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Cristhia Falchetti Ballerani nonché per parte resistente l'avv. Luca Benci che si costituisce con memoria e documenti allegati. Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione; i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti di difesa ed insistono per l'accoglimento delle precisate conclusioni.

**Il Giudice**

dato atto di quanto sopra, sospende l'udienza per la decisione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il Giudice

Antonella Colaiacovo

All'esito della camera di consiglio il Giudice riprende l'udienza e, assenti le parti, decide la causa dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Il Giudice

Antonella Colaiacovo





REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo italiano

Sent. n.
Cont.
Cron.

**TRIBUNALE DI PERUGIA**

*Sezione Lavoro*

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile n. 1124/2014 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da [redacted] (avv. Cristhia Falchetti Ballerani)

contro

- ricorrente

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N.1** (avv. Luca Benci)

- resistente

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 10 febbraio 2016, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

1. Con ricorso depositato in data 29 luglio 2014, [redacted] si è rivolta a questo Tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di esclusività corrispondente alla fascia superiore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del quinquennio di servizio (1 febbraio 2012) - come prevista dall'art. 5 CCNL 2000 e succ. mod. e assoggettata fino al 31 dicembre 2014 al blocco previsto dall'art. 9 co. 1 DL 78/2010 conv. in l. 122/2010 e successivamente prorogato dal DPR 122/2013 - e, per l'effetto, ottenere la condanna dell'Azienda Sanitaria resistente a corrisponderle l'importo lordo annuo di € 9.385,54 per tredici mensilità con decorrenza dal 1 febbraio 2012 nonché le differenze tra la minor somma a tale titolo percepita (€ 193,78 mensili) e quella maggiore (782,15 mensili) di spettanza, quantificate nell'importo lordo di € 16.474,36, come da conteggi allegati, oltre oneri accessori ex art. 429 c.p.c. e spese di lite.

A fondamento dell'azione la ricorrente, medico con qualifica di dirigente, ha dedotto di aver prestato servizio presso l'Azienda U.S.L. Umbria 1, Disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal 27 dicembre 2010 in regime di esclusività, ottenendo dal Collegio tecnico previsto dall'art. 15 d.lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1 gennaio 2012 (delibera del 27.11.2012 n. 716), verifica positiva ai fini del passaggio alla fascia superiore di inquadramento nonché ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività per esperienze professionali superiori al quinquennio e ri-



cevedo incarico di responsabile del "Progetto ecografia in pronto soccorso" a decorrere dal 1.10.2012 per un triennio (delibera 806 del 27 dicembre 2012); ha affermato che la corrispondenza dell'emolumento oggetto di causa non è collegata alla progressione di carriera, ma al regime di esclusività osservato nella prestazione del servizio di dirigente medico e all'esperienza professionale maturata nel prescritto intervallo temporale con positivo superamento della necessaria valutazione; ha concluso per l'esclusione degli importi pretesi dalle misure di congelamento stipendiale disposte dal d.l. 78/10, trattandosi di emolumenti connessi ad "eventi straordinari della dinamica retributiva".

L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, costituitasi con memoria depositata in data odierna, ha contestato in fatto e diritto la pretesa avversaria qualificando come ordinario il regime di esclusività nel quale operano i dirigenti medici anche ai sensi dell'art. 2 d.lgs.vo 502/1992 e dunque, attribuendo all'indennità pretesa - soggetta al blocco stipendiale previsto dall'art. 9 l. 122/2010 - la natura di emolumento fisso e ricorrente, in via ordinaria, nella retribuzione del dirigente sanitario: trattamento economico aggiuntivo spettante ai dirigenti medici in base alle previsioni dell'art. 15 quater d.lgs.vo 502/1992 e dell'art. 1 comma 12 l. 662/97, la cui nozione di "indennità per l'esclusività del rapporto" è stata fornita dall'art. 4 CCNL 1998/2001 ed il cui contenuto economico di "indennità fissa e ricorrente da corrispondersi in tredici mensilità" è stato esplicitato dal successivo art. 5 CCNL 2000/2001 cit.

Quindi, previa generica contestazione delle quantificazioni operate *ex adverso* e rilievo della continuità tra l'opzione ermeneutica proposta e la circolare 29.12.2011 del MEF, la circolare del 18.11.2010 della Conferenza Regioni e Province Autonome, la delibera di Giunta della Regione Umbria del 20.12.2012 n. 1937 (tutte concordi nell'includere detta indennità nel trattamento economico fondamentale e ordinario dei dirigenti medici e, dunque, nell'attribuire rilevanza al passaggio dal quinto al sesto anno di anzianità di servizio a fini esclusivamente giuridici, previa verifica meramente formale della professionalità acquisita senza demerito), l'Azienda resistente ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La causa, istruita sulla base dei documenti allegati agli atti introduttivi, all'udienza odierna è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

2. Tanto premesso in fatto, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Il *thema decidendum* - implicante qualifica dell'indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva della dirigenza sanitaria (per dato pacifico non corrisposta ai ricorrenti fino alla data del 31 dicembre 2014 per effetto del blocco stipendiale previsto dall'art. 9 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010) e, dunque, risposta al quesito se trattasi di *emolumento spettante in ragione di eventi straordinari della dinamica retributiva ovvero ordinaria compo-*



nente del trattamento economico dei dirigenti sanitari - impone l'esame della disciplina di fonte legale e collettiva utile a comprendere la posizione di carriera della parte ricorrente.

La fonte primaria che disciplina l'istituto in esame è l'art. 15 d.lgs. 502/1992 il quale prevede, nei limiti di interesse nel presente giudizio, che:

"1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato ... (omissis) ...

4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici."

Il successivo art. 15-quater prevede inoltre che:

"1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo....(omissis)

5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva."

Così, l'art. 5 del CCNL economico dell'8.6.2000 ha dato contenuto concreto all'indicazione che precede stabilendo che:



"1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell' art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l'indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario.

2. L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.

3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue lorde:

- Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa L. 31.994.000 Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni L. 24.000.000;

- Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L. 17.610.000;

- Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni L. 4.363.000 ... (omissis) ....

5. Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.

6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dagli art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità - se la verifica è positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta."

Le tipologie di incarico sono definite dal richiamato art. 27 del CCNL normativo di settore del 2000 "1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti:

a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è compreso l'incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al dlgs 502/1992;

b) incarico di direzione di struttura semplice;

c) incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;

d) incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività."

Dal quadro normativo sin qui delineato emerge che il dirigente medico - a tempo determinato o indeterminato - che presti servizio esclusivo in favore dell'azienda sanitaria, ha diritto di percepire un emolumento aggiuntivo denominato "indennità di esclusività".



Questo l'iter delineato dalle norme sopra richiamate:

- i neo assunti, ai quali sino al compimento di un quinquennio siano affidati dal dirigente della Struttura in cui operano compiti di collaborazione ed ulteriori obiettivi di maggior complessità, maturano il diritto a percepire l'indennità di esclusività in esame nella misura minima contrattualmente prevista;
- decorsi cinque anni, previa valutazione positiva del proprio operato, costoro possono essere destinatari anche di incarichi ulteriori di contenuto più complesso (direzione di struttura semplice, alta specializzazione, studio ecc.), acquisendo così il diritto a percepire un'indennità di esclusività corrispondente alla fascia superiore.

Nel caso di specie, dall'esame delle emergenze processuali risulta fornita dalla parte ricorrente idonea dimostrazione di proficuo espletamento di attività di dirigente medico con vincolo di esclusività alle dipendenze dell'Azienda resistente per un periodo superiore al quinquennio (v. doc. da 2) a 8) allegati al ricorso) con valutazione positiva espressa da competente Collegio tecnico (delibera 716 del 27.11.2012 sub doc. n. 6 fasc. cit.)

La richiamata disciplina di fonte legale e collettiva rende evidente come la procedura di valutazione in esame possiede un contenuto sostanziale ed effettivo, legato al concreto svolgimento, da parte del dirigente medico, di incarichi professionali ulteriori e differenti da quelli ordinari: contenuto peculiare la cui valenza - quanto ad effetti sullo status giuridico ed economico del dirigente medico - non può dirsi affatto inficiata da diverse o contrarie prassi adottate dall'amministrazione al fine di rendere automatico il passaggio alla fascia superiore.

In tale contesto normativo, invero, tre rimangono i requisiti concretamente necessari per il passaggio giuridico ed economico alla fascia superiore (il conferimento di un incarico di fascia superiore secondo le previsioni dell'art. 27 CCNL 200 lett. c) come attestato dal documento prodotto sub n. 8 dalla ricorrente, il compimento di un quinquennio di anzianità di servizio e l'esito positivo della prescritta procedura di valutazione).

L'art. 27 CCNL individua, invero, due distinte e separate categorie di incarichi professionali, condizionate a diversa anzianità di servizio: la lettera d) art. 27 CCNL cit. ha contenuto generico ( .... "incarichi professionali conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio" ...) mentre la lettera c) art. 27 CCNL cit. ha contenuto specifico ( ... "incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo") per cui rimane scelta discrezionale dell'Azienda resistente la c.d. riqualificazione dell'incarico già affidato o la mera adozione di automatismi nel passaggio da una fascia giuridica ed economica all'altra: prassi del tutto inidonee (a prescindere da eventuali dubbi di legittimità) a superare la vincolante ed oggettiva prescrizione della procedura di valutazione con esito positivo dopo il quinquennio ed il conferimento di incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione,



di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, come prescritto dalle norme di fonte primaria e collettiva.

Nel caso di specie è dunque pacifico e documentato che la ricorrente, conseguita valutazione positiva da parte del Collegio tecnico, ha ricevuto, con distinta delibera, con decorrenza dal 1 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 27 CCNL 200 lett. c) l'incarico professionale di "Progetto Ecografia in Pronto Soccorso" per una durata triennale.

In presenza dei suddetti requisiti di fatto e di diritto sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di esclusività prevista dall'art. 5 del CCNL 2000/2001 (di £ 17.610.000 per tredici mensilità), destinata ai dirigenti medici con oltre cinque anni di servizio, titolari di incarico di alta specializzazione, con decorrenza dalla data di maturazione del primo quinquennio di servizio espletato con risultati positivi.

Tuttavia, intervenute le misure di "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", con l'introduzione dell'art. 9 del d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 è stato previsto: *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, e dall'articolo 8, comma 14, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.*

Così, ai fini della compiuta verifica dell'integrazione della fattispecie creditoria azionata occorre individuare il campo di applicazione dell'art. 9 d.l. 78/2010 cit. e verificare se l'esito positivo della valutazione del Collegio tecnico al termine del quinquennio e l'attribuzione di un incarico di "seconda fascia" determini l'acquisizione in capo al dirigente medico di un diritto che non rientra nelle misure di congelamento della spesa pubblica fino al 31.12.2014.

Orbene, in continuità con l'orientamento espresso da varie sentenze di questo Tribunale (n. 115/2014 Giudice Cervelli; n. 415/2014 Giudice Medoro) e prima, nello stesso senso, *ex multis*, dal Trib. Torino 26.1.2012 e Trib. Roma 11.4.2014, il quesito merita risposta positiva.

Invero, l'attribuzione ad un dirigente medico, che ha conseguito valutazione positiva del proprio operato nel primo quinquennio, di un incarico di fascia superiore è *evento estraneo all'ordinaria dinamica retributiva* poiché modifica la tipologia e le condizioni della prestazione resa.



Inoltre:

- a) l'indennità di esclusività non è indicata tra gli emolumenti compresi nel trattamento fondamentale né accessorio destinato ai dirigenti (art. 33 CCNL di settore) ma è destinata a remunerare in modo specifico e differenziato l'incarico aggiuntivo conferito ai medici che assumono il vincolo di esclusiva;
- b) il passaggio da una fascia all'altra non avviene, come detto, automaticamente in base all'anzianità di servizio accumulata, ma presuppone una valutazione positiva dell'operato del dirigente e, inoltre, l'affidamento di un peculiare compito professionale (ex lett. b) o c) art. 27 CCNL) che giustifica - in termini di corrispettività - la percezione di un'indennità proporzionalmente adeguata.

Né appare logica o congrua la conclusione opposta formulata dalla resistente sulla base di un laconico parere espresso dal Ministero dell'Economia, in cui si sostiene che solo il conferimento di incarichi dirigenziali per la direzione di struttura complessa è esonerato dai vincoli di spesa in ragione della modifica dell'incarico attribuito poiché - a prescindere dal rischio di disparità di trattamento in presenza di siffatta opzione ermeneutica - rimane di insuperabile rilevanza il dato che il passaggio alla fascia superiore è proprio il risultato di un percorso di crescita della professionalità del dirigente medico verificatosi anche attraverso il conferimento di un incarico di più elevata responsabilità ed attestato da una competente commissione tecnica.

Assunta la natura di emolumento connesso ad evento straordinario della dinamica retributiva, costituisce corollario logico l'esclusione dal blocco stipendiale prescritto dall'art. 9 di 78/2001 della maggiorazione dell'indennità prevista dall'art. 5 CCNL 2000/2001 cit..

In difetto di idonea contestazione delle quantificazioni operate nell'atto introduttivo e comprovati i requisiti del conferimento di incarichi previsti dall'art. 27 lett. b) o c) CCNL cit., della maturazione del servizio quinquennale con valutazione positiva del competente organo tecnico, va riconosciuta alla ricorrente l'indennità di esclusività nella misura prevista per la seconda fascia e, dunque, un'integrazione salariale pari ad € 588,37 mensili per 13 mensilità sulla base del conteggio sindacale versato in atti.

Per l'effetto, L'Azienda resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente:

- le differenze sui ratei arretrati nella misura quantificata fino al deposito del ricorso in € 16,474,36 (ivi comprendendo il rateo di tredicesima);
- i ratei successivamente maturati fino alla data del 31.12.2014 (essendo pacifico che l'azienda resistente, a decorrere dall'1.1.2015, essendo venuto meno il blocco stipendiale per effetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 256 della l. n. 190 del 2014, ha riconosciuto, a ciascuno dei ricorrenti, l'indennità in questione nella misura prevista per la seconda fascia).





Sui singoli ratei differenziali maturati la resistente dovrà, inoltre, pagare al ricorrente interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dagli artt. 16 della legge 412/1991 e 22, comma 36, della legge 724/1994.

Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite (tali non potendosi ritenere le determinazioni delle amministrazioni centrali indicate dalla resistente tanto più ove si consideri che l'organo consultivo Conferenza Stato Regioni e Province autonome, con circolare 13.10.2011 ha chiarito che l'attribuzione ai dirigenti di prima nomina dopo cinque anni di servizio di un incarico con funzioni superiori implica di per sé, ove sussista valutazione positiva, un cambio della natura dell'incarico attribuito "in quanto a tale dirigente sono conferibili le tipologie di incarico di cui alle lett. b) e c) dell'art. 27 CCNL 2000 e non più la tipologia di cui alla lett. d) riservata ai dirigenti di prima assunzione"), le spese di lite seguono la soccombenza.

La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 55/2014 applicabili, secondo il meccanismo invalso con il precedente D.M. 140/2012 (Cass., sez. unite, 17405/2012; Corte Cost., ord. 761/13), a tutte le prestazioni professionali non ancora esaurite alla data del 3.4.2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- Accerta che la ██████████ ha diritto all'indennità di esclusività di cui all'art. 15, *quater* del d.lgs. n. 502/1992, nella misura prevista per la seconda fascia dall'art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, con decorrenza dal 1.2.2012 e, per l'effetto, condanna l'Azienda resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di ratei differenziali arretrati per la somma lorda di € 16.474,36 come da conteggi allegati al ricorso nonché gli ulteriori importi (pari ad € 588,37 mensili) corrispondenti ai ratei maturati fino al 31.12.2014 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei mensili nei limiti previsti dagli artt. 16 della legge 412/1991 e 22, comma 36, della legge 724/1994;
- condanna l'Azienda resistente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in € 3.500 per compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.

Perugia 10 febbraio 2016

IL GIUDICE  
Antonella Colaiacovo

